



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2020 N. 151

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

**ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2020, N. 151**

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLO

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa

Alle ore 13,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 579** ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: **“Istituzione di un Centro di trattamento per i soggetti maltrattanti (CTM)”**;
- **MOZIONE N. 580** ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: **“Violenza di genere: realizzazione di una struttura di assistenza e recupero per i soggetti violenti”**;
- **MOZIONE N. 582** ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: **“Interventi di contrasto alla violenza sulle donne con programmi di prevenzione rivolti ad uomini autori di violenza, c.d. 'maltrattanti'. Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32, articolo 2 bis”**.

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del Regolamento interno)

Discussione generale

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Bora, Leonardi, Pergolesi, Fabbri, Maggi, Giorgini e Mastrovincenzo e, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, al Consigliere Fabbri, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa regionale approva, all'unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2020 N. 151

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti

- la legge 27 giugno 2013, n. 77 ad oggetto: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'1 maggio 2011 entrata in vigore in Italia dall'1 agosto 2014;
- la legge 15 ottobre 2013 n. 119 c.d. "legge anti-femminicidio" e relativi decreti attuativi;
- la legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (cd “Codice rosso”);
- lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2019, di cui all’intesa n. 201 del 28 novembre 2019 conseguita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 "Interventi contro la violenza sulle donne" così come modificata ed integrata con LR 1 dicembre 2014, n. 32 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
- il "Piano sociale regionale 2019-2021 –Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità sociale nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare", attualmente in discussione in Commissione consiliare IV, paragrafo 2.2 "Prevenzione e contrasto alla violenza di genere", punto 2 "Integrazione e potenziamento dei servizi resi da centri antiviolenza e case rifugio/accoglienza per donne vittime di violenza";
- la delibera di Giunta regionale n. 221/2017 “LR n. 32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale – istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche”;
- la delibera di Giunta regionale n. 1334 del 7 novembre 2019 “Art. 2 bis LR 11.11.2008. n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne: Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche - dati al 31.12.2018”;

Premesso che

- il Rapporto sul fenomeno della violenza di genere contro le donne nella Regione Marche anno 2018 (di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1334/2019, discusso dall’Assemblea legislativa delle Marche durante la seduta aperta del 28 novembre 2019) ha evidenziato in particolare:
 - un sostanziale aumento di donne che si rivolgono ai CAV, da interpretare come emersione di un fenomeno ancora sommerso;
 - che la quasi totalità delle donne oggetto di violenza ha figli minorenni, i quali sono a loro volta vittime di violenza assistita;
 - che i maltrattanti sono nella maggioranza dei casi conosciuti alle forze dell’ordine in relazione ad eventi precedenti;
 - l’incremento di donne e figli minori che trovano accoglienza presso le Case rifugio.



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2020 N. 151

- i dati riportati al punto precedente trovano riscontro anche in ambito nazionale (vedasi il “Dossier Viminale” relativo al periodo 01/08/2018 – 31/07/2019);
- la “Rete regionale antiviolenza” istituita con delibera di Giunta regionale n. 221/2017, ai sensi della LR n. 32/2008 è dispiegata ed operativa, attraverso:
 - l’attività dei 67 soggetti aderenti alla stessa;
 - la realizzazione delle reti territoriali di competenza provinciale, di area vasta sovracomunale e comunali;
 - l’attività dei n. 5 CAV operanti nella regione Marche ed i relativi sportelli decentrati;
 - l’attività delle n. 8 Case rifugio operanti nella regione Marche;
 - l’implementazione di ulteriore n. 2 Case rifugio;
- l’allontanamento della donna e dei figli minorenni dalla casa familiare costituisce un’ulteriore vittimizzazione della donna e, se presenti, dei figli in quanto obbligati tutti a rinunciare alla propria quotidianità, alle loro abitudini e al loro contesto relazionale (dai propri amici e dall’ambiente di vita, alla scuola);
- sono le donne e i figli la parte lesa;
- l’articolo 6 comma 1 della legge 69/2019 c.d. “Codice rosso” introduce nel codice penale la sospensione condizionale della pena nei casi di violenza di genere, subordinandola alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, disponendo al comma 2 che gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi, di cui all’articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato;
- lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2019, di cui all’intesa CSR n. 201 del 28 novembre 2019 prevede all’articolo 3 comma 1, l’emanazione di linee guida nazionali relative a programmi rivolti agli uomini maltrattanti;
- in Italia, su iniziativa del privato sociale, esistono Centri di trattamento maltrattanti (CTM) per gli uomini che vogliono intraprendere un percorso di cambiamento ed assumersi la responsabilità del loro comportamento violento lavorando sulla gestione della rabbia, sulle dinamiche relazionali e di coppia nonché sulla loro capacità genitoriale;
- in Italia non risultano esserci strutture di accoglienza residenziale ove ospitare, su richiesta volontaria, l’uomo maltrattante al fine di consentire la realizzazione di un processo rieducativo controllato;
- nella Regione Marche sono attivi progetti sperimentali su iniziativa del privato sociale per uomini che hanno agito violenza o che temono di agire violenza in cui vengono date informazioni e proposti percorsi di gruppo o interventi individuali tra cui il più conosciuto è il progetto denominato “PUNTO V.O.C.E.”;
- la partecipazione ai percorsi di recupero da parte dei maltrattanti e la possibilità di rivolgersi ai CTM è su base volontaria e gli eventuali oneri ad essi collegati devono essere a carico degli stessi maltrattanti;

Considerato che

- le azioni di contrasto alla violenza di genere ed il sostegno delle vittime sono prioritarie per la società civile;
- è necessario intervenire sugli “uomini a rischio” prima che agiscano il maltrattamento, sia fisico che psicologico;
- la Regione Marche privilegia il mantenimento nella propria casa familiare della donna oggetto di violenza e dei figli minorenni che hanno subito violenza assistita;

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2020 N. 151

- la Regione Marche riconosce la necessità che sia il maltrattante ad essere allontanato dall'abitazione familiare onde evitare che siano le stesse vittime ad essere obbligate a lasciare la propria abitazione per proteggersi;
- la Regione Marche proseguirà la collaborazione già avviata con le Forze dell'ordine per prevenire con maggiore incisività il fenomeno delle recidive da parte dei maltrattanti;
- la Regione Marche ha individuato le strutture sanitarie e sociali che operano in materia di violenza di genere e che con delibera di Giunta regionale n. 1104/2019 sono stati definiti i relativi requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni all'esercizio;
- per una struttura di accoglienza, residenziale, ove ospitare uomini maltrattanti sarebbe indispensabile modificare il suddetto regolamento regionale e introdurre una nuova tipologia;
- a livello nazionale non sono stati ancora definiti né i criteri/requisiti né le linee guida per l'attivazione di Centri di ascolto per maltrattanti e per programmi di recupero specifici;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1. a consolidare ed ampliare la rete di cui alla delibera di Giunta regionale n. 221/2017, garantendo un equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi e delle strutture;
2. a prevedere adeguate modalità di supporto alle amministrazioni competenti, finalizzate a consentire, laddove necessario e disposto (articoli 282 bis e 384 bis - Codice di procedura penale) l'allontanamento d'urgenza del maltrattante dalla casa familiare, ivi compresa la previsione di alloggi temporanei da destinare, nella fase di gestione dell'emergenza, ai maltrattanti che non dispongano di immediate soluzioni abitative alternative nella propria autonoma disponibilità e/o altre forme di allontanamento in coerenza con quanto previsto dal "Codice rosso" e dalle "Linee guida nazionali" in corso di definizione. Ciò al fine di evitare che siano le vittime a dover lasciare la propria abitazione familiare;
3. a collaborare con lo Stato per la definizione delle linee guida nazionali e dei criteri per l'attivazione di centri di ascolto - consulenza per maltrattanti, di specifici programmi di recupero e di interventi di rieducazione, anche mediante l'allontanamento dal nucleo familiare del maltrattante per evitare la reiterazione del comportamento lesivo nei confronti della vittima;
4. a prevedere nel Piano sociale azioni che privilegino la rieducazione e l'allontanamento del maltrattante e non invece della vittima e dei suoi figli".

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Boris Rapa

F.to Mirco Carloni